

COMM. TRIB. PROVINCIALE SONDRIO - 49/03/2011

MOTIVAZIONE

Con atto introduttivo 12/11/2010 la ricorrente impugnava presso questa Commissione la Cartella di pagamento di cui in epigrafe, relativa a contributi IVS, anni di imposta 2006 - 2007.

La stessa aveva altresì già instaurato causa dinanzi al Tribunale di Sondrio, giudice del Lavoro, presso il quale la Agenzia eccepiva il difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria.

Il Giudice del Lavoro, deliberata la infondatezza della eccezione, rimetteva la decisione sulla questione preliminare al merito. sospendendo la esecutorietà del ruolo ed ammettendo le prove nel merito.

Questa Commissione, analogamente a quanto deliberato dal G O, ritiene che la giurisdizione sia del Giudice Ordinario, lavoro, trattandosi di causa di natura prettamente contributiva. Lo stesso Ufficio in udienza chiedeva la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

Per quanto riguarda le spese si ritiene ricorrano motivi per la compensazione.

Nessun termine va dato per la riassunzione, essendo già pendente la causa innanzi al giudice del Lavoro.

La Commissione

P.Q.M.

Dichiara il proprio difetto di giurisdizione essendo la stessa del Giudice del Lavoro. Spese compensate.